

Spett. **CLIENTI**
Loro sedi

Esclusivamente via mail

Gentili,

Il DPCM del 9 marzo estende a **tutta l'Italia** le restrizioni previste per la Lombardia e le 14 province di cui all'art. 1 del DPCM del 8 Marzo 2020.

Le restrizioni avranno validità dal **10 marzo 2020** fino al **3 aprile 2020** e possono essere così sintetizzate:

Spostamenti lavoratori dipendenti (*allegata autocertificazione*)

Solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, attestati mediante autodichiarazione rilasciata su moduli forniti alle forze di polizia.

Spostamento lavoratori autonomi (*allegata autocertificazione*)

Solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, attestati mediante autodichiarazione rilasciata su moduli forniti alle forze di polizia

Spostamento delle merci

considerato come un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

Rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza

Possibile in ogni caso.

Soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus

Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora.

Attività di ristorazione e bar

Obbligo orario di apertura dalle 6,00 alle 18.00, con dovere, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

Attività commerciali

Consentite a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro.

Medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati

Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse.



Attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi

Sospese.

Congressi, riunioni, meeting e gli eventi sociali, nonché attività convegnistica e congressuale

Sospesa.

Attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati

Sospese.

Apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura

Sospesa.

Servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università etc.

Sono sospesi fino al 3 aprile 2020.

Modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti

Consentita.

Farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari

La chiusura non è disposta, ma il gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

Periodi di congedo ordinario e di ferie

Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r) in tema di lavoro agile.

Assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico

Vietati.

Siamo in attesa di misure che allevino gli oneri tributari e gli obblighi in relazione a tali impattanti restrizioni, misure che saranno pubblicate presumibilmente nei prossimi giorni.

Ad oggi è presta solo la sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero che scadono entro il 30 aprile con versamento in unica soluzione il 31 maggio, a norma del D.L. n. 9/2020 (Art. 8 - Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero), ed in particolare:

1. versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23, 24 e 29 del DPR 600/1973, che gli stessi operano come sostituti d'imposta;
2. adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti già effettuati non danno luogo al rimborso

Stefano Capaccioli
Beatrice Pucci
Francesco Guiducci